



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

Sistema di allerta della crisi d'impresa incerto e insidioso per il revisore contabile e società di revisione

In occasione del Convegno Nazionale organizzato a Roma lo scorso 23 gennaio dall'Associazione Nazionale Commercialisti, la Commissione Interdisciplinare per la Tutela della Professione di ANC ha evidenziato alcuni limiti e incongruenze del codice della crisi d'impresa con riferimento ad un punto centrale della norma che mira alla salvaguardia della continuità aziendale: la tutela dei soci e dei creditori sociali.

La Commissione ha evidenziato che, a tal proposito, per i revisori sussistono gli obblighi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa) finalizzato alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione ancor prima del dovere di segnalare l'allerta all'OCRI.

Tale norma però contrasta con le funzioni e i poteri previsti dal DLgs. 6/2003 di riforma del diritto societario e con il DLgs. 39/2010 di riforma della revisione legale dei conti, poiché il revisore, nella fase cruciale di indagine e del rilievo degli indizi di crisi, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter intervenire con le misure preventive previste dall'articolo 2409 c.c. che hanno il fine di impedire all'organo amministrativo di compiere atti contrari allo statuto e alla legge; naturale conseguenza sarà, per soci e creditori, il dissesto economico e finanziario dell'impresa mentre, per i revisori, il pericolo del mancato riconoscimento della causa di esonero della responsabilità solidale con l'organo amministrativo.

A ciò occorre aggiungere che i predetti limiti e incongruenze possono riferirsi anche all'art.37 D. Lgs n.14/2019, poiché sia l'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, sia la domanda di apertura della liquidazione giudiziale appaiono consentite al solo organo di controllo societario interno, sindaco unico e collegio sindacale, restando quindi precluse al revisore ancorché previste con ricorso del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Entrando più nei particolari, l'art. 2477 codice civile, al comma 1, stabilisce che "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore", prevedendo le due opzioni come alternative.

Ebbene, nel caso in cui i soci optassero in statuto per la nomina del solo revisore, nell'ambito dei propri poteri/doveri stabiliti per legge, allo stesso sarà preclusa ogni possibilità diretta di

intervento volto a conoscere gli indirizzi strategici che solitamente emergono nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero nell'esame della determina, ove presente, redatta dall'amministratore unico.

Si verifica spesso, infatti, che proprio in tale sede si assumono decisioni (come ad esempio effettuare importanti investimenti patrimoniali) che potrebbero essere del tutto sproporzionate rispetto all'andamento dei flussi di cassa prospettici e ai mezzi propri, tali da mettere a rischio l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa e provocare la perdita della continuità aziendale. In questo caso, per il revisore, è impossibile conoscere a monte le intenzioni dell'organo amministrativo ed eventualmente attivarsi tempestivamente con i meccanismi di allerta interna, quali la sollecitazione alla promozione dell'azione di responsabilità da parte dei soci oppure la facoltà di sollecitare l'intervento del Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Nell'ambito della distinzione delle funzioni e delle responsabilità tra l'organo di controllo societario monocratico e collegiale (sindaco unico e collegio sindacale) e revisore contabile o società di revisione, anche l'orientamento della dottrina è univoco. Infatti, sia per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la nota interpretativa di aprile 2012 così come per il Notariato Nazionale con studio n.113/2012 del 9/5/12, la scelta tra l'organo di controllo collegiale o monocratico e il revisore non ha valenza solo dal punto di vista soggettivo ma comporta anche dei riflessi sostanziali sulle responsabilità.

Optare per l'organo di controllo vuol significare poter svolgere la funzione di vigilanza e, qualora previsto, anche il controllo contabile e sui bilanci; optare solo per il revisore vuol significare che il controllo avrà ad oggetto esclusivamente il controllo contabile e i bilanci della società. Il tutto con i limiti e le responsabilità di cui sopra.

A cura della Commissione Interdisciplinare ANC per la Tutela della Professione